



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



PARIFICATO LO STATUS TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI

La parificazione di figli naturali e legittimi ad opera del decreto legislativo 154/2013

Eleonora De Angelis (redattore Giuseppe Ferlisi)
CIVILE - FAMIGLIA
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Publicato, Venerdì 30 Gennaio 2015

Il **decreto legislativo 154/2013** (in attuazione della delega contenuta all'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) ha portato a compimento la più radicale modifica del diritto di famiglia successiva alla **legge 19 maggio 1975 n. 151**.

Il decreto legislativo in esame, infatti, ha come precipuo obiettivo quello di *“modificare la normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”*. In tal modo, viene abolita definitivamente ogni discriminazione di sorta tra figli che, secondo la nuova formulazione dell'**art. 315 c.c.**, *“hanno lo stesso stato giuridico”* e non saranno più divisi in figli “di serie A” e figli di “serie B”. Come corollario, ne è derivata l'**abrogazione della legittimazione**, attraverso la quale il figlio nato fuori dal matrimonio acquisiva lo *status* di figlio legittimo. In considerazione di ciò, le parole *“figlio legittimo”* e *“figlio naturale”* sono state sostituite con le parole *«figlio nato nel matrimonio»* e *«figlio nato fuori del matrimonio»*.

Con questo importante cambiamento, il legislatore ha dimostrato la sua ferma volontà di voler considerare, come valore preminente, il **superiore interesse del minore**, a cui evidentemente non può essere attribuita colpa alcuna per il fatto di essere nato fuori o in costanza di matrimonio.

Altra importante novità ha riguardato il rapporto esistente tra genitori e figli, non più qualificato in termini di **potestà**, espressione che evoca un rapporto *de potestate* (quasi che i genitori dovessero dirigere, in tutto e per tutto, le vite dei loro figli) ma in termini di **responsabilità genitoriale**, definizione che sottintende un rapporto di tipo paritario e non certamente di subordinazione. In conseguenza di ciò, oltre che sui genitori, precipui obblighi ricadono anche sul figlio che, secondo il disposto del quarto comma dell'**art. 315 bis**, *“deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”*.